

BGer 4A_212/2010 vom 10. Februar 2011

Bundesgericht, 2011-02-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_212_2010

FR: TF 4A_212/2010 du 10 février 2011

IT: TF 4A_212/2010 del 10 febbraio 2011

Erwägungen

E. 1

La lite pertiene alla giurisdizione arbitrale internazionale, avendo le due parti in causa domicilio all'estero. Sede dell'arbitrato è Ginevra e non risulta che le parti avessero concluso una convenzione di esclusione nel senso dell' art. 176 cpv. 2 LDIP . Secondo la giurisprudenza, che ha colmato una lacuna legislativa, esse possono quindi prevalersi del rimedio di diritto straordinario della revisione la cui decisione spetta al Tribunale federale (DTF 134 III 286 consid. 2, con rinvii). Quest'ultimo è anche competente a statuire sulla domanda di revisione di un giudizio parziale (quello in esame lo è nella misura in cui rinvia ad altra decisione per la determinazione del danno) (DTF 134 III 286 consid. 2.2). Motivi di revisione sono in particolare quelli enunciati dall' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF (DTF 134 III 286 consid. 2.1).

Le domande di riforma del lodo arbitrale sono tuttavia inammissibili. Se accogliesse la domanda di revisione, il Tribunale federale non potrebbe pronunciarsi sul merito, tantomeno assumere prove, ma ritornerebbe la causa al Tribunale arbitrale che già si è pronunciato oppure a un collegio ancora da costituirsi (DTF 134 III 286 consid. 2, con rinvii).

E. 2.1

L'istante invoca per l'appunto l' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF . Il fatto nuovo che a suo dire giustifica l'accoglimento dell'istanza è la "scoperta della volontà di B._____, tradotta nei fatti e avallata dalle cifre, di rinunciare ad affermare il prodotto G._____ nel mercato e, quindi, a rinunciare - al di là di una condotta processuale che lasciava intendere l'esatto contrario - al mantenimento di un mercato vitale per il prodotto, cui il Collegio arbitrale aveva attribuito importanza fondamentale nel giudizio sull'adempimento della nota condizione quo alla vendita minima del G._____".

L'istante spiega che il fatto le si è rivelato durante la preparazione del processo che avvierà per il risarcimento del danno. Raccolti i dati concernenti le vendite dei giochi F._____ e G._____ in diversi paesi europei, ha chiesto raggugli a D._____, già amministratore delegato di B._____ Italia. Il 31 marzo 2010 questi avrebbe riferito che "B._____ ha manifestato la volontà di non volere sviluppare H._____ (G._____) in Europa, dopo che negli USA il gioco è stato abbandonato fin dal 2000 nella versione cartacea e relegato alla sola piattaforma Internet (...)" e che "le vendite di H._____ in Europa sono state praticamente inesistenti". Questa circostanza, soggiunge l'istante, non era prevedibile; anzi il comportamento processuale della controparte lasciava intendere il contrario. Quanto al Tribunale arbitrale, dovendosi pronunciare sul prolungamento o sulla decadenza del contratto di licenza, aveva esaminato solo se essa avesse adempiuto la duplice condizione di vendita dei giochi F._____ e G._____ senza chinarsi sulla

fluttuazione delle vendite nel corso degli anni. Invece, se il fatto invocato fosse stato noto già a quel momento, la questione si sarebbe posta in tutt'altri termini: ci si sarebbe dovuti chiedere se la controparte, che aveva perso ogni interesse per la diffusione del gioco G. _____, potesse ancora pretendere la decadenza del contratto per il motivo che l'istante non aveva raggiunto le quote minime di vendita.

E. 2.2

La controparte obietta - in breve - che i fatti in questione non possono dare luogo a revisione, perché sono posteriori al lodo e le prove offerte ora (dati delle vendite europee e le affermazioni di D. _____) avrebbero potuto essere assunte già durante il procedimento arbitrale, se l'istante avesse agito con diligenza e buona fede.

E. 3

Per l' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF in materia civile la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.

E. 3.1

Secondo questa norma - che ha ripreso il vecchio art. 137 lett. b OG (DTF 134 III 286 consid. 2.1) - un fatto è nuovo se si era già verificato nel momento in cui poteva ancora essere addotto nel processo precedente, conformemente alle regole di procedura applicabili, ma una parte non aveva potuto prevalersene perché, pur usando tutta la diligenza necessaria, ne è venuta a conoscenza solo successivamente. Anche la prova, per essere nuova, deve preesistere: la novità va riferita solo alla scoperta o perlomeno alla disponibilità del mezzo di prova, non alla sua esistenza. La prova nuova deve inoltre servire a dimostrare fatti nuovi nel senso appena definito oppure fatti già noti e allegati nel primo processo che però non era stato possibile provare. Infine il rinvenimento tardivo di queste prove non dev'essere imputabile alla parte che se ne prevale (sentenza 4P.170/2005 del 15 novembre 2005 consid. 4.4.1 con rinvii).

E. 3.2

L'obiezione della controparte, per la quale il fatto invocato dall'istante sarebbe successivo all'emanazione del lodo arbitrale, è errata. Secondo la tesi dell'istante la volontà della controparte di rinunciare a vendere G. _____ in Europa risale perlomeno agli anni 2005 - 2006. L'asserito fatto nuovo si era perciò già verificato allorquando l'istante aveva avviato la procedura arbitrale (31 luglio 2006). Sono semmai le prove atte a documentare questo fatto, ossia i dati delle vendite europee e le affermazioni di D. _____, ad essere posteriori al lodo arbitrale. Ma questa circostanza, come detto, non comprometterebbe la novità del fatto. Vi è invece un altro impedimento alla revisione.

E. 3.3

Contrariamente a quanto afferma l'istante, il tema del comportamento negativo della controparte nei confronti del gioco G. _____ era stato discusso davanti al Tribunale arbitrale, il quale si era espresso così: "Del tutto apodittico, a fronte della chiarissima previsione del Contratto, appare poi il richiamo reiterato di A. _____ ad una pretesa mancanza di interesse di B. _____ per G. _____" (lodo n. 7.10 pag. 60 in fine). In effetti, nella comparsa conclusionale del 30 giugno 2008 l'istante scriveva che la "B. _____ non soltanto non ha manifestato alcun interesse allo sviluppo delle vendite dei

Giochi e degli Altri Giochi (G._____ compreso) sul mercato italiano da parte di A._____ ma ha, al contrario, cercato di limitare e boicottare le vendite stesse con ogni mezzo disponibile, sino a violare i tassativi divieti contrattuali autorizzando (o effettuando direttamente) vendite dirette sul mercato italiano di edizioni anche elettroniche, interattive e digitali del F._____ e de G._____ " (pag. 69).

Il fatto che dovrebbe giustificare la revisione era pertanto talmente prevedibile, che l'istante medesima lo aveva addotto nel procedimento arbitrale. Come osserva con ragione la controparte, se l'istante riteneva che tale fatto potesse essere decisivo per l'esito della causa, doveva premurarsi di fare raccogliere le prove in quell'ambito. Fatta eccezione dell'argomento dell'imprevedibilità respinto pocanzi, l'istante non spiega affatto perché i dati delle vendite europee di giochi e le affermazioni di D._____ non sarebbero stati disponibili allora.

E. 4

Ne viene la reiezione della domanda di revisione, con il carico di spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.